# STATUTO COMITATO SALESIANI PER IL SOCIALE APS

[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS ad uso delle articolazioni territoriali/Comitati territoriali ad essa aderenti e approvato con decreto direttoriale n. 57 del 17 aprile 2025]

### Titolo I

# Disposizioni generali

# Art. 1. Costituzione, denominazione, sede, durata

1.	Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 quarto comma della Costituzione, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e del Codice civile, è costituita l'associazione denominata «SALESIANI PER IL SOCIALE
2.	Previo riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Associazione opera quale comitato territoriale della rete associativa «SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS», d'ora in poi indicata in questo Statuto anche come «Rete associativa», alla quale è associata e di cui condivide i valori fondativi e si prefigge di perseguire gli obiettivi e promuovere le attività nel territorio di propria competenza, anche attraverso il coordinamento e il supporto agli enti del terzo settore associati o aderenti alla Rete associativa che hanno sede legale nel territorio, nel rispetto della loro autonomia istituzionale, organizzativa e gestionale.
3.	Il territorio regionale/interregionale di competenza dell'Associazione, quale articolazione territoriale della Rete associativa, è il seguente:
4.	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal suo regolamento di attuazione, che ai fini del riconoscimento dell'Associazione quale articolazione territoriale della Rete associativa devono essere conformi a statuto-tipo e regolamento-tipo predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base delle disposizioni dello statuto della Rete associativa.
5.	L'Associazione rappresenta la Rete associativa e tutti i suoi associati ed aderenti, così come nello statuto di quest'ultima individuati e disciplinati, nel territorio di competenza e collabora con la

associativa.

L'Associazione nel valorizzare la logica di rete nazionale e di concertazione, salvaguardando l'unità nel rispetto delle autonomie proprie di ogni associato ed utilizzando l'infrastruttura nazionale della Raccolta Fondi e della Progettazione, ricerca costantemente il confronto ed il dialogo con il Presidente ed il Consiglio Direttivo Nazionale, specialmente nel campo della progettazione, del servizio civile universale, della raccolta fondi e delle attività diverse.

Rete associativa nella realizzazione di attività quali il servizio civile universale, la raccolta fondi, la progettazione ed esecuzione di attività di interesse generale. L'Associazione inoltre cura, attraverso i propri organi, l'esecuzione a livello territoriale delle delibere degli organi della Rete

- 7. L'Associazione collabora con le altre articolazioni territoriali della Rete nella progettazione ed esecuzione di attività che coinvolgono più territori. Non può svolgere attività di rilevanza nazionale se non su specifico incarico del Consiglio Direttivo Nazionale della Rete associativa o con il preventivo consenso di quest'ultimo.
- **8.** L'Associazione ha sede legale in \_\_\_\_\_\_\_, e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi periferiche, sezioni, sportelli o uffici, comunque denominati, anche in altre città

- mediante delibera del Consiglio Direttivo Territoriale. Non richiede modifica statutaria la variazione della sede legale nell'ambito del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo Territoriale, fermo restando l'obbligo di comunicazione al RUNTS.
- 9. L'Associazione adotta il logo «Salesiani per il Sociale» approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Rete associativa e si adopera per garantire che tale logo sia utilizzato in modo legittimo, corretto ed adeguato da tutti gli associati del territorio. L'Associazione deve inoltre garantire l'identità e l'unità della Rete associativa nel territorio di propria competenza.
- **10.** L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Territoriale Straordinaria, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- **11.** Pur operando quale articolazione territoriale della Rete associativa, l'Associazione è dotata di piena autonomia giuridica e patrimoniale, sicché essa risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, non coinvolgendo la Rete associativa ed il suo patrimonio.

# Art. 2. Valori associativi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- 1. Spinti dalla constatazione della crescente povertà e diseguaglianza sociale, l'Associazione, quale articolazione territoriale di «SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS», riconosce la necessità di garantire la pratica del sistema educativo di Don Bosco, perché i giovani superino il disagio e l'emarginazione, assimilino le prospettive di un'educazione etica e di promozione della persona, nell'impegno sociale, politico e nella cittadinanza attiva, curino l'educazione e la difesa dei diritti umani e dei minori, la lotta contro l'ingiustizia e la costruzione della pace.
- 2. L'Associazione, come la propria Rete associativa, si ispira ai valori cristiani vissuti nello stile salesiano di don Bosco. I valori di Salesiani per il Sociale sono riconducibili al Sistema Preventivo di don Bosco; alla sua esperienza spirituale ed educativa; all'azione educativa e culturale salesiana; all'accoglienza incondizionata della persona del giovane, specialmente il più povero; alla cittadinanza attiva ed alla formazione sociale e professionale; alla costruzione di comunità inclusive e solidali ispirate dalla logica evangelica del protagonismo giovanile, della partecipazione attiva e della corresponsabilità di salesiani e laici, di associati ed amici sostenitori, di giovani e volontari, e di quanti aderiscono alla Rete.
- 3. L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno prevalente, delle attività tipiche delle articolazioni territoriali delle reti associative, nonché delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del terzo settore, individuate all'art. 6 del presente Statuto, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 4. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità, nel territorio di competenza, in particolare nei confronti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, che sono considerati una risorsa e che dunque devono essere lasciati liberi di esprimere le proprie capacità, a cui devono essere garantiti gli stessi diritti e le stesse opportunità, anche attraverso l'accesso all'educazione, alla formazione, ad una crescita positiva in contesti accoglienti e arricchenti. Pertanto, finalità dell'Associazione sono:
  - **a.** la prevenzione ed il contrasto di tutte le forme di povertà, disagio, diseguaglianza, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate;
  - **b.** la promozione e la diffusione di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, del servizio civile regionale, nazionale e universale;
  - c. il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, fragilità, esclusione, emarginazione;
  - d. l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
  - **e.** l'attuazione del principio di solidarietà sociale, per affermare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;

- **f.** la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- **g.** la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- h. la realizzazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente;
- i. lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- j. la valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

### Art. 3. Cultura del volontariato e della cittadinanza attiva

- 1. Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività, l'Associazione si impegna alla promozione, nel territorio di competenza, della cultura del volontariato, della cittadinanza attiva e della pace nei campi di sua competenza:
  - a. riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
  - b. curandone la professionalità, nello stile educativo dell'animazione, della spiritualità giovanile salesiana e in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

### Art. 4. Collegamento con l'Ente promotore e la Famiglia salesiana

1. L'Associazione riconosce e valorizza nella propria struttura associativa la Famiglia salesiana, ed in modo particolare il ruolo del CNOS quale Ente promotore della Rete associativa, al quale il presente Statuto riserva diritti particolari nel rispetto dei limiti di legge, al fine di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del progetto educativo pastorale salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione, la Rete associativa e il medesimo Ente promotore.

# Titolo II Attività

## Art. 5. Attività svolte quale articolazione territoriale della rete associativa

- 1. Quale articolazione territoriale di «SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS», l'Associazione intende svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore associati ed aderenti alla Rete associativa che abbiano sede legale nel territorio di competenza dell'Associazione e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali del territorio di competenza. In particolare, mediante lo svolgimento di questa attività, l'Associazione si propone di:
  - **a.** assicurare e qualificare le competenze educative, formative, sociali di associati ed aderenti del territorio, all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco, al progetto e alla prassi salesiana;
  - **b.** promuovere l'elaborazione e la diffusione di una cultura salesiana aperta alla partecipazione responsabile nella vita sociale, alla non violenza, alla solidarietà e fraternità per rispondere ai bisogni sociali emergenti, specie a quelli dei giovani più esposti al disagio e all'emarginazione;

- curare la rappresentanza unitaria di associati ed aderenti presso le istituzioni territoriali
  che hanno competenze specifiche nei settori di intervento in cui associati ed aderenti
  operano;
- **d.** curare progetti sociali territoriali, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli;
- **e.** contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani del territorio;
- **f.** promuovere impegno e collaborazione nella costruzione, nell'ambito territoriale di riferimento, di Comunità Educative Pastorali, o Comunità ecclesiali, solidali ed inclusive dei giovani poveri, all'interno di un Progetto Educativo Pastorale e nel rispetto dell'autonomia prevista dal presente Statuto;
- g. promuovere l'impegno nella costruzione, a livello territoriale, di Città solidali ed inclusive dei giovani anche attraverso gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione, convenzione, accreditamento ed uso di locali ed edifici pubblici di cui all'art. 55 e seguenti del Codice del Terzo Settore.
- **h.** Quale articolazione di «SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS», l'Associazione potrà altresì svolgere, nell'ambito del territorio di competenza ed in favore di associati ed aderenti della Rete che in esso hanno sede, su specifico incarico del Consiglio Direttivo Nazionale della Rete associativa, e nei limiti consentiti dalla legge, attività di supporto alle attività della Rete medesima.

### Art. 6. Attività di interesse generale

- **1.** Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione intende altresì esercitare una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:
  - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - **b.** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
     53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - **d.** formazione universitaria e post-universitaria;
  - e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - i. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - j. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - **k.** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **m.** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- o. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2. Attraverso lo svolgimento di servizi strumentali di varia natura, l'Associazione si propone di supportare gli ETS propri associati e aderenti del territorio attivi in uno o più settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS, e all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 112/2017, anche non ricompresi tra le attività di interesse generale che l'Associazione direttamente svolge ai sensi del comma precedente.

### Art. 7. Attività diverse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, ulteriori attività nell'ambito di quelle indicate dal Consiglio Direttivo nazionale della Rete associativa, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107, e ss.mm.ii. L'individuazione in concreto di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo Territoriale.

### Art. 8. Attività di raccolta Fondi

- 1. Vista l'infrastruttura di Raccolta Fondi della rete nazionale, il Consiglio Direttivo Territoriale nel caso dell'attivazione della raccolta fondi, dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale per un opportuno confronto.
- 2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può altresì esercitare, nel territorio di competenza, attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 CTS, dalle disposizioni attuative e dal regolamento applicativo del presente Statuto.
- 3. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata dall'Associazione sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## Art. 9. Criteri generali di svolgimento dell'attività

- **1.** Tutte le attività devono essere svolte dall'Associazione in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.
- 2. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti ad essa associati. L'Associazione può assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati o ai diversi limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente. Ai lavoratori dell'Associazione si applica l'art. 16 CTS e ss.mm.ii.

- **3.** L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali. Essa potrà acquisire beni, anche immobili, e dotarsi di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie e utili a garantire lo svolgimento delle attività statutarie.
- 4. Al fine di svolgere le proprie attività statutarie e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

### Titolo III

## Associati e rapporto associativo

## Art. 10. Composizione della base associativa

- **1.** Sono associati dell'Associazione:
  - **a.** la Circoscrizione e/o l'Ispettoria salesiana del territorio di competenza, quale Ente fondatore della Rete associativa;
  - **b.** gli enti associati alla Rete associativa che abbiano sede legale nel territorio di competenza dell'Associazione;
  - c. il CNOS, quale ente promotore della Rete associativa, qualora ne faccia richiesta.
- **2.** È fatto divieto all'Associazione di associare soggetti diversi da quelli precedentemente menzionati, salva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Rete associativa e sempre che questi soggetti diversi abbiano i requisiti per l'ammissione individuati nello statuto della Rete associativa. All'eventuale ammissione di questi enti si applicano le disposizioni in tema di ammissione di nuovi associati contenute nel CTS.
- 3. Per essere riconosciuta quale articolazione territoriale della Rete associativa, l'Associazione deve sempre associare almeno cinque enti associati alla Rete associativa L'Associazione deve sempre avere almeno tre associazioni di promozione sociale associate. Gli associati diversi dalle associazioni di promozione sociale non possono mai essere più del 50% delle associazioni di promozione sociale associate.

Il rapporto associativo obbliga gli associati all'osservanza del presente Statuto, del suo regolamento applicativo, nonché di altri eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dall'Associazione.

# Art. 11. Diritti e doveri degli associati

**1.** Gli associati hanno tutti i diritti e doveri loro riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, essi hanno diritto a:

- a. usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione;
- **b.** essere informati periodicamente dell'andamento delle iniziative ed attività, nonché prendere visione dei libri sociali, secondo modalità definite nel regolamento applicativo del presente Statuto;
- c. partecipare alle assemblee con diritto di intervento e di voto;
- **d.** approvare i bilanci;
- e. eleggere gli organi sociali;
- **2.** In particolare, gli associati sono tenuti a:
  - a. osservare i valori e a perseguire e sostenere le finalità dell'Associazione;
  - **b.** osservarne lealmente e diligentemente lo Statuto, il Codice Etico, la policy di condotta con i minori, i regolamenti, le altre norme vigenti;
  - **c.** improntare il proprio comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle deliberazioni degli organi sociali;
  - d. promuovere l'Associazione nella sua attività di supporto alla Rete associativa;
  - **e.** collaborare con l'Associazione in attività di servizio civile universale, di raccolta fondi e di progettazione, secondo le previsioni del regolamento applicativo del presente Statuto;
  - **f.** versare annualmente la quota associativa territoriale, eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Territoriale;
  - **g.** adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
  - **h.** rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli appositi organi statutari dell'Associazione.

# Art. 12. Perdita della qualifica di associato

- 1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2, la qualifica di associato viene automaticamente meno in ogni caso in cui l'associato cessi di essere associato della Rete associativa. La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo Territoriale, che provvede senza indugio a cancellare l'associato decaduto dall'apposito libro degli associati.
- **2.** L'Associato decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative a qualunque titolo versate.
- **3.** La quota sociale è intrasmissibile ed il suo valore non potrà mai essere rivalutato. Essa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

# Titolo IV Ordinamento e gestione

### Art. 13. Apporto dei volontari

- 1. I volontari di cui l'Associazione si avvale devono essere iscritti in un apposito registro qualora svolgano attività di volontariato in modo non occasionale.
- **2.** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- **3.** I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 17 CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

- **5.** I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.
- **6.** L'Associazione può avvalersi di operatori volontari del servizio civile con l'osservanza delle norme di Legge che regolano la materia.

### Art. 14. Esercizio finanziario e bilanci

- 1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- **2.** Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo Territoriale predispone, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa applicabile.
- **3.** Il bilancio di esercizio ed eventualmente anche il bilancio sociale devono essere approvati dall'Assemblea Territoriale e depositati presso il RUNTS nel termine stabilito dalla normativa applicabile.
- **4.** Il bilancio di esercizio ed eventualmente anche il bilancio sociale sono altresì pubblicati nel sito web dell'Associazione.

### Art. 15. Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili di proprietà;
  - **b.** fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
  - **c.** erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.
- **2.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - **b.** eredità, erogazioni, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
  - c. contributi di enti pubblici, nazionali, europei o internazionali;
  - **d.** apporti erogati da pubbliche amministrazioni;
  - e. entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
  - f. entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;
  - g. entrate e proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
  - **h.** ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.
- **3.** L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- **4.** Ove l'Associazione abbia personalità giuridica, il suo patrimonio netto non può mai essere inferiore a quello necessario ai fini del mantenimento della personalità giuridica.

## Art. 16. Libri sociali e Registro dei volontari

- 1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 CTS, ovverosia:
  - a. libro degli associati, che può anche essere tenuto in formato elettronico;
  - **b.** libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Territoriale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Territoriale;
  - **d.** libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato.

2. L'Associazione si dota inoltre del registro dei volontari di cui all'articolo 17 CTS, in cui sono iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro può anche essere tenuto in formato elettronico.

# Titolo V Organi sociali

## Art. 17. Organi Sociali

- 1. Sono organi sociali dell'Associazione:
  - a. L'Assemblea Territoriale;
  - **b.** il Consiglio Direttivo Territoriale;
  - c. il Presidente Territoriale;
  - **d.** l'Organo di controllo, ove nominato.
- 2. A maggior tutela dei valori associativi previsti dallo Statuto, tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi di rappresentanza politica e/o partitica.
- **3.** L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito, ad eccezione delle cariche sociali che comportano un impegno di carattere continuativo, per le quali il Consiglio Direttivo Territoriale può deliberare una giusta retribuzione. Il Consiglio Direttivo Territoriale può autorizzare il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica sociale entro i massimali indicati dalla normativa vigente.

### Art. 18. Assemblea Territoriale

- 1. L'Assemblea Territoriale è l'organo supremo dell'Associazione di cui determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico nel rispetto dei piani, programmi ed indirizzi deliberati dalla Rete associativa. È composta da tutti gli enti associati in regola, alla data della sua convocazione, con il versamento delle quote associative, sia quelle nazionali da versarsi alla Rete associativa sia quelle territoriali eventualmente dovute all'Associazione. Previo invito da parte del Presidente Territoriale, possono inoltre partecipare all'Assemblea Territoriale, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, gli enti aderenti alla Rete associativa e gli Amici sostenitori con sede legale o residenza nel territorio di competenza dell'Associazione.
- 2. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad almeno un voto in assemblea. Con criteri definiti nel regolamento applicativo del presente Statuto, sono attribuiti più voti agli associati, sino ad un massimo di cinque, sulla base del loro ruolo all'interno dell'Associazione e della Rete associativa, della loro rappresentatività, nonché in proporzione al numero dei loro associati. L'Ente fondatore nonché, qualora associato, l'Ente promotore hanno sempre diritto a cinque voti ciascuno.
- **3.** Ogni associato è rappresentato nell'Assemblea Territoriale dal proprio legale rappresentante o da altra persona delegata mediante delega nominativa scritta.
- **4.** Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea Territoriale da un altro associato mediante delega scritta, conferita anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un numero di associati non superiore al massimo consentito dalla disciplina applicabile.
- 5. L'Assemblea Territoriale può essere Ordinaria o Straordinaria.
- **6.** Spetta all'Assemblea Territoriale Ordinaria:
  - **a.** definire la missione e la politica dell'Associazione nel rispetto del piano strategico della Rete associativa;

- **b.** approvare il bilancio esercizio ed eventualmente anche il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio Direttivo Territoriale;
- c. approvare eventuali raccomandazioni in ordine all'aggiornamento dei regolamenti;
- **d.** nominare e revocare i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Territoriale;
- **e.** nominare e revocare i membri dell'Organo di controllo, allorché tale nomina sia per legge obbligatoria o l'Assemblea Territoriale decida comunque di disporla;
- f. promuovere azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
- **g.** deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.
- 7. L'Assemblea Territoriale Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nonché ogni qual volta il Consiglio Direttivo Territoriale ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata, indicando lo specifico punto da deliberare, almeno un quarto degli associati. La convocazione è disposta dal Presidente Territoriale tramite pubblicazione dell'avviso presso la sede sociale o nel sito Internet dell'Associazione, qualora disponibile, almeno sette giorni prima, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento. Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Territoriale, l'Associazione dà inoltre notizia agli associati anche mediante invio di posta elettronica. L'Assemblea Territoriale, sia Ordinaria che Straordinaria, può svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- **8.** L'Assemblea Territoriale Straordinaria è convocata dal Presidente Territoriale, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione, per:
  - a. deliberare eventuali modifiche statutarie, richieste o preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale della Rete associativa, nonché l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  - **b.** deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.
- **9.** L'Assemblea Territoriale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
- **10.** Le deliberazioni dell'Assemblea Territoriale Ordinaria:
  - **a.** in prima convocazione sono valide quando siano presenti o rappresentati la metà degli associati aventi diritto al voto e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
  - **b.** in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
- 11. Le deliberazioni dell'Assemblea Territoriale Straordinaria:
  - in prima convocazione sono valide quando siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati aventi diritto al voto e sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
  - **b.** in seconda convocazione sono valide quando sia presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
  - **c.** per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- **12.** In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla

Rete associativa o ad altri enti del Terzo settore ad essa associati o aderenti, individuati dal Consiglio Direttivo Territoriale d'intesa col Consiglio Direttivo Nazionale della Rete associativa.

### **Art. 19. Consiglio Direttivo Territoriale**

- 1. Il Consiglio Direttivo Territoriale è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a dodici (12), così come determinato dall'Assemblea Territoriale sulle base delle disposizioni del regolamento applicativo del presente Statuto, un terzo dei quali nominati dall'Ente promotore e i restanti due terzi eletti dall'Assemblea Territoriale.
- 2. Ai membri del Consiglio Direttivo Territoriale si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza. Per essere nominati ed eletti, i consiglieri devono possedere i requisiti previsti nel regolamento applicativo del presente Statuto, in conformità con la natura e l'identità dell'Associazione. La perdita dei requisiti in corso di mandato è causa di automatica decadenza del consigliere.
- **3.** Il Consiglio Direttivo Territoriale dura in carica quattro esercizi sociali e scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio sociale, ed i suoi membri possono essere rieletti.
- **4.** Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, un consigliere eletto dall'Assemblea Territoriale, il Consiglio Direttivo Territoriale provvede alla sostituzione con il candidato votato come supplente dall'Assemblea Territoriale, in conformità alle disposizioni del regolamento applicativo del presente Statuto. Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, un consigliere nominato dall'Ente promotore, esso è sostituito da altro consigliere nominato dall'Ente promotore. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.
- **5.** Il Consiglio Direttivo Territoriale si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione e ordine del giorno predisposto dal Presidente Territoriale, che ne presiede le sedute, o su richiesta della metà dei consiglieri.
- **6.** Il Consiglio Direttivo Territoriale è convocato dal Presidente Territoriale tramite avviso inviato, con libertà di mezzi, ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. In caso di urgenza motivata, l'avviso di convocazione può essere inviato due giorni prima.
- 7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e possono avere luogo sia nella sede dell'Associazione sia altrove. Esse possono altresì tenersi per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- **8.** Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti.
- **9.** Spetta al Consiglio Direttivo Territoriale la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo Territoriale ha tutti i poteri di gestione che la Legge o il presente Statuto non attribuiscono all'Assemblea Territoriale o ad altri organi sociali. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo Territoriale:
  - **a.** deliberare in merito ai programmi ed ai piani di attività ed indicare le priorità e gli obiettivi strategici dell'Associazione, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Territoriale e in ottemperanza al piano strategico nazionale e alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale della Rete associativa;
  - **b.** deliberare, in coerenza con il piano formativo nazionale, il piano territoriale delle attività e dei percorsi formativi, con particolare attenzione alla formazione dei coordinatori di opere, strutture, servizi sociali salesiani, e trasmetterlo alla Rete associativa;

- **c.** approvare le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea Territoriale;
- d. approvare il regolamento-tipo di attuazione del presente Statuto predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Rete associativa, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni al medesimo richieste dal medesimo Consiglio Direttivo Nazionale;
- **e.** coordinare, anche per il tramite di referenti di progetto o incaricati, le attività e verificarne la rispondenza alle esigenze della programmazione nazionale e territoriale;
- **f.** determinare l'eventuale quota associativa territoriale da porre a carico degli associati, in aggiunta alla quota associativa nazionale dovuta alla Rete associativa;
- **g.** predisporre le linee programmatiche, il bilancio di esercizio ed eventualmente anche il bilancio sociale per l'approvazione da parte dell'Assemblea Territoriale;
- **h.** costituire Giunte Esecutive, Tavoli Territoriali, Consulte Territoriali, Forum dei giovani relative ai Settori specifici dell'Associazione o afferenti alla vita associativa;
- i. autorizzare operazioni straordinarie;
- j. approvare il Codice Etico, il modello organizzativo 231, la policy di condotta con i minori;
- **k.** individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto;
- I. nominare un eventuale Segretario dell'Associazione su proposta ed indicazione del Presidente Territoriale, cui affidare i compiti di gestione esecutiva ed operativa.
- **10.** In Consiglio non è ammessa la delega di voto.
- **11.** La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente Territoriale e ad eventuali altri consiglieri cui il Consiglio Direttivo Territoriale decida di attribuirla. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente Territoriale è generale. Eventuali limitazioni dello stesso dovranno essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore per poter essere opponibili ai terzi.

# Art. 20. Presidente Territoriale

- 1. Il Presidente Territoriale è eletto dal Consiglio Direttivo Territoriale tra i componenti nominati dall'Ente promotore.
- 2. Il Presidente ha il ruolo primario di promuovere il carisma salesiano di don Bosco nella Rete associativa, nella missione e nei rapporti con i soggetti pubblici e privati, di assicurare la formazione integrale degli associati secondo lo stile salesiano ed il Sistema preventivo, sviluppando appartenenza salesiana e competenze professionali, di garantire l'identità, l'unità e l'immagine dell'Associazione e della Rete associativa nel territorio di competenza, e di animare il Consiglio Direttivo Territoriale perché tali elementi vengano assunti nelle programmazioni territoriali e nella realizzazione dei piani annuali delle attività associative.
- **3.** Il Presidente Territoriale esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che il presente Statuto e la legge ad esso attribuiscono, in particolare:
  - **a.** ha la rappresentanza legale dell'Associazione con firma libera e rappresenta Salesiani per il Sociale nel territorio di competenza, di fronte terzi ed in giudizio;
  - **b.** rappresenta tutti gli associati ed aderenti della Rete associativa che hanno sede legale nel territorio di competenza;
  - **c.** cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche territoriali e con gli enti ed associazioni presenti e/o operativi nel territorio di competenza dell'Associazione;
  - **d.** convoca e presiede l'Assemblea Territoriale e il Consiglio Direttivo Territoriale e ne definisce l'ordine del giorno;
  - **e.** cura l'esecuzione delle relative deliberazioni dell'Assemblea Territoriale e del Consiglio Direttivo Territoriale;

- **f.** sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione ed esercita il potere di firma, disgiuntamente al Vice Presidente, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali;
- **g.** verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- **h.** sovrintende e coordina l'insieme degli Organi e dell'attività dell'Associazione, promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall'Assemblea Territoriale:
- i. può avvalersi di consulenti e dipendenti per l'esplicitazione dei propri compiti;
- j. nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo Territoriale, il Vice Presidente Territoriale;
- **k.** assicura e cura, nel proprio territorio, la formazione sociale degli associati, aderenti ed amici sostenitori della Rete associativa, in coordinamento con la Rete associativa e secondo lo spirito salesiano di don Bosco;
- I. accompagna i nuovi enti e i loro dirigenti che intendano entrare a far parte della Rete ai valori, alla missione e alla comunità della Rete associativa, riceve per conto della Rete le loro domande di ammissione e le inoltra al Presidente Nazionale della Rete associativa ai fini della decisione sull'ammissione.
- **4.** In assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente Territoriale il quale, in tale ipotesi, eserciterà il potere di firma, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali.
- **5.** Il Presidente può, in caso di urgenza e con firma disgiunta del Vice Presidente Territoriale, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporle ad approvazione nella prima riunione utile del Consiglio stesso.

## Art. 21. Organo di Controllo e revisore legale

- 1. Qualora richiesto dall'art. 30 CTS e ss.mm.ii., o per libera determinazione, l'Assemblea Territoriale nomina, su proposta del Consiglio Direttivo Territoriale, un organo di controllo composto da un membro effettivo più uno supplente (se monocratico) o da tre membri effettivi più due supplenti (se collegiale), di cui almeno un membro effettivo ed un supplente scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- **2.** Qualora richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea Territoriale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a meno che la revisione legale non sia affidata all'Organo di controllo nella composizione richiesta dall'art. 30, comma 6, CTS, e ss.mm.ii.

# Titolo VI Disposizioni finali e transitorie

# Art. 22. Regolamenti

- L'organizzazione interna dell'Associazione, anche per quanto non previsto dal presente Statuto, sarà disciplinata dal regolamento applicativo del presente Statuto, che è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale della Rete associativa, nonché da ulteriori regolamenti eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo Territoriale.
- 2. Il Consiglio Direttivo Territoriale è sin d'ora autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che dovesse richiedere il competente Ufficio del RUNTS ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

### Art. 23. Revoca del riconoscimento di articolazione territoriale

1. Nel caso in cui l'Associazione perda il riconoscimento quale articolazione territoriale di «SALESIANI PER IL SOCIALE RETE ASSOCIATIVA APS», fatte comunque salve eventuali azioni giudiziarie nei suoi confronti esercitate da parte del Consiglio Direttivo Nazionale a tutela del patrimonio e dell'immagine e reputazione della Rete, l'Associazione non potrà più da quel momento utilizzare la formula e il logo «Salesiani per il Sociale» nella propria denominazione e in ogni altra forma di comunicazione a terzi.

### Art. 24. Clausola finale

- 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei suoi regolamenti di attuazione, troveranno applicazione, nell'ordine, lo statuto della rete associativa e il suo regolamento di attuazione, il CTS e le relative disposizioni di attuazione, e per quanto da queste ultime non previsto le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
- **2.** Limitatamente ai rapporti tra l'Associazione e la Rete associativa, in caso di contrasto tra le disposizioni del regolamento applicativo del presente Statuto e le disposizioni del regolamento applicativo dello statuto della Rete associativa, prevalgono queste.